

# COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (ex BARBIERE E PARRUCCHIERE), ESTETISTA, TATUATORE, CENTRI DI ABBRONZATURA, ONICOTECNICI E CENTRI TRICOLOGICI NON CURATIVI.**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Oggetto del regolamento)**

- 1) Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, onicotecnica, centri di abbronzatura, centri tricologici non curativi, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge n.1 del 4 gennaio 1990, dalle linee guida Regione Campania 25.02.2010 n.157, dalla legge 17.08.2005 n.174, dalla legge 08.08.1985 n.443 così come modificata dalla legge 20.05.1997 n.13, dalla legge n°40 del 2 aprile 2007, L.R. 28.02.1987 n.11 e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri circoli privati, clubs, palestre, ed esercizi similari, e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.
- 3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
- 4) non sono soggette al presente regolamento:
  - a. Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
  - b. Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

### **Art.2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a. attività di **acconciatore** per uomo o donna quella attività professionale esercitata indifferentemente su persone di ambo i sessi, che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi il trattamento di igiene del cuoio capelluto, il trattamento

anticaduta, l'applicazioni di protesi, parrucche, toupets, etc, ivi compresi i trattamenti tricologici, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio, il lavaggio, la colorazione e decolorazione degli stessi. E' inoltre compreso, il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare incluso le prestazioni semplici di manicure / pedicure estetico.

- b. attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. Tale attività rientra comunque nel più generale concetto di "acconciatore maschile".
- c. attività di **estetista**, quella definita dalla Legge Regionale Campania n.1 del 04/01/1990 art.1 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, anche quelli abbronzanti, e l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n. 713. Non rientrano nelle attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.
- d. **tatuatore**, l'attività inerente l'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- e. **piercing**, l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
- f. attività di **onicotecnica** consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva ed eventuale modellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.
- g. attività dei **centri di abbronzatura** si riferisce ai trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA; si definiscono esclusivi, se nei locali viene svolta solo la citata attività, si definiscono non esclusivi, se posti all'interno dell'esercizio di estetista.
- h. la **tricologia** non curativa è considerata attività analoga ad acconciatura ed estetica. I centri tricologici sono di conseguenza soggetti agli stessi oneri ( art. 10, comma 2 D. L. 7/2007) cioè qualifica professionale e conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
- i. **Direttore Tecnico** la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

### Art. 3

#### Dichiarazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio delle attività, di cui al presente regolamento, con apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di esercizi già autorizzati, da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune, e il cambio di titolarità, in gestione o in proprietà, sono soggette **alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio**

**Attività)**, la quale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n.122, deve essere necessariamente corredata dalle dichiarazioni, attestazioni/asseverazioni, e dagli elaborati tecnici, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge (v.L. 04/01/1990, n. 1, e s.m.i., e L. 17/08/2005, n. 174, e s.m.i.) per l'esercizio dell'attività.

2. La S.C.I.A. deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, a norma del D.P.R. 160/2010.

#### **Art. 4**

##### **Forme di esercizio delle attività**

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di imprese individuale o di impresa societaria.
2. Un imprenditore individuale non può essere titolare di più imprese artigiane per attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio, se in possesso della relativa qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti.
3. Un'impresa societaria non artigiana può esercitare in esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e comunque professionalmente qualificata.
4. Nel caso di società, è possibile l'esercizio congiunto di più attività, nel rispetto delle condizioni indicate nel seguente regolamento purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività.

#### **Art.5**

##### **Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività di cui all'art. 1 del Regolamento possono essere esercitate:
  - a. in locali aperti al pubblico;
  - b. in locali allestiti presso alberghi, discoteche, palestre, piscine, istituti di ricovero, ospedali, case di cura, caserme, istituti penitenziari, e altre convivenze;
  - c. all'interno di centri commerciali e di grandi infrastrutture di servizio.
  - d. presso il domicilio dell'esercente, del cliente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dal Regolamento, a condizione che si consentano i controlli da parte degli Organi competenti.
2. quando l'attività è svolta presso il domicilio dell'esercente è obbligatorio che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Inoltre, quando l'attività viene svolta ai piani superiori di edifici, è necessaria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio visibile dalla pubblica via.
3. E' consentito effettuare servizi a domicilio dei clienti, ovvero presso la sede da questi designata, esclusivamente ai soggetti già autorizzati per l'esercizio dell'attività in sede fissa, o da personale da questi dipendente in possesso di qualificazione o abilitazione professionale.
4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.
5. L'attività di estetista può essere svolta anche presso esercizi autorizzati ai sensi del

D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 alla vendita di prodotti cosmetici, a condizione che gli stessi si adeguino alle norme del Regolamento.

**Art. 6**  
**Attività didattiche**

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a S.C.I.A., previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

**CAPO II**  
**NORME IGIENICO – SANITARIE**  
**DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI**

**Art. 7**  
**Accertamenti igienico-sanitari**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'A.S.L. territorialmente competente.
2. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

**Art. 8**  
**Requisiti dei locali**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, muniti di certificato di agibilità, devono rispettare i requisiti urbanistici ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. I locali usati possono avere destinazione d'uso commerciale o artigianale.
3. Le attività di tatuatore, piercing ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista a condizione che siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla delibera Regione Campania n.157 del 25/02/2010.
4. Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.

## **Art. 9**

### **Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a. per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b. la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc....) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti vengano impiegati per trattamenti di manicure-pedicure o vengano a contatto con materiale contaminato devono essere sterilizzati mediante l'impiego di apparecchi di sterilizzazione a calore umido.

## **Art. 10**

### **Controlli sanitari del personale**

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dall'ASL competente per territorio.

## **CAPO III**

### **Art. 11**

#### **Orari e tariffe**

1. La disciplina dell'orario di apertura e chiusura, della chiusura pomeridiana, del riposo settimanale, della eventuale chiusura infrasettimanale, nonché delle festività religiose e civili, sarà di volta in volta determinata dal Sindaco, con apposite ordinanze, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei all'informazione.
2. E' fatto obbligo di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Dopo l'orario di chiusura è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
4. Le tariffe devono esser esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

## **CAPO IV**

### **Art. 12**

#### **Controlli e sanzioni**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all'A.S.L., cui, in particolare, è demandata la vigilanza sui requisiti igienico - sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, ed a qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di

- accertamento, possono accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Salvo che la legge disponga altrimenti, la violazione delle norme del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n°689.
  3. Ai sensi del comma 1- bis del citato art. 7 - bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento.
  4. Per l'attività di acconciatore esercitata in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 17 agosto 2005 n.174, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art.5 della medesima legge.
  5. Per l'attività di estetista esercitata in mancanza della qualificazione professionale o in mancanza della dichiarazione di inizio attività, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art.12 della legge 4 gennaio 1990 n.1.
  6. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui ai comma 1 e 2, in caso di recidiva della violazione delle norme di cui al presente regolamento entro un anno dall'accertamento della prima, il Dirigente/Responsabile del competente ufficio comunale competente può ordinare, previa diffida:
    - a. la sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni alla prima recidiva;
    - b. la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni alla seconda recidiva.
  7. All'accertamento della terza recidiva il predetto Dirigente/Responsabile pronuncia la decadenza dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. g.
  8. Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, il citato Dirigente/responsabile ordina l'immediata cessazione dell'attività quando essa venga esercitata in mancanza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività.
  9. Nel caso di inottemperanza a tale ordine, nel termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, il medesimo Dirigente/Responsabile dispone la chiusura coattiva dell'esercizio, incaricando la Polizia Locale di porre in essere le necessarie attività.

### **Art. 13**

#### **Attività abusive e provvedimenti d'urgenza**

1. Il Dirigente/Responsabile del Settore competente con ordinanza dispone la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
2. Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Dirigente del Settore competente dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art.
  - a. 12, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 54 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 quali:
    - a. la chiusura dell'esercizio;
    - b. la sospensione dell'attività;
    - c. l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
    - d. l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
    - e. qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

**Art. 14**  
**Ricorsi**

1. Contro il provvedimento di sospensione o chiusura delle attività disciplinate dal presente regolamento è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al TAR della Campania ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;

**CAPO V**

**Art. 15**  
**(Norme transitorie)**

1. I soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento devono procedere, entro 3 anni dalla entrata in vigore di quest'ultimo, all'adeguamento dei locali in conformità a quanto in esso previsto.

**Normativa di riferimento:**

1. Legge 14 febbraio 1963 n. 161;
2. Legge 23 dicembre 1970 n. 1142;
3. Legge 4 agosto 1985 n. 443;
4. Legge 4 gennaio 1990 n. 1;
5. Legge 20 maggio 1997 n. 133
6. D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447
7. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;